

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI
PROPRIETA’ COMUNALE DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023.**

Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell’art. 17 della L.P. 2/2016.

CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici di proprietà comunale come di seguito riportato:

- a) Sede comunale, piano seminterrato (parti comuni), piano terra, piano primo e secondo;
- b) Biblioteca Comunale Pinzolo;
- c) Cappella Mortuaria Cimitero di Pinzolo S. Vigilio;
- d) Ambulatori medici e ufficio presso l'ex scuola Elementare a S. Antonio di Mavignola.
- e) Servizio igienico presso il magazzino comunale.
- f) Servizi igienici presso il Parco Pineta (servizio stagionale estivo. Giugno - Settembre)

2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

3. Il servizio di pulizia relativo a tutti gli immobili indicati nel comma 1 riguarda tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali e qualsiasi altra pertinenza, nonché i relativi arredi ed attrezzature.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di pulizia e sanificazione ha esecuzione presso gli edifici di cui all'art. 1, negli orari di non apertura al pubblico con le frequenze come sotto riportato:

Edificio a) SEDE COMUNALE, SEMINTERRATO (CORRIDOIO E ATRIO), PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO COMPRESO UFFICIO CUSTODI FORESTALI (dal 01/01/2022), IN VIA DELLA PACE NR. 8	Giornaliero da lunedì a venerdì Tenendo conto che gli orari di utilizzo della struttura sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00
b) BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO;	giornaliero da lunedì a sabato tenendo conto che gli orari di apertura sono: lunedì dalle ore 14 -18; dal martedì al venerdì dalle ore 10 -12 e 14 – 18; sabato 10-12.
c) AMBULATORI MEDICI E UFFICIO COMUNALE PRESSO L'EX SCUOLA ELEMENTARE A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA.	Due volte alla settimana tenendo conto che gli orari di ambulatorio sono: il martedì dalle ore 18:00 - 19:00 e il giovedì dalle 08:00 - 09:30. L'ufficio comunale il giovedì dalle ore 08.30 alle 09.30 e il martedì dalle ore 16.30 alle 17.30.
d) CAPPELLA MORTUARIA CIMITERO DI PINZOLO S. VIGILIO;	1 volta ogni quindici giorni più eventuali interventi straordinaria non programmabili (in caso di necessità)
e) SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE	1 volta a settimana
f) SERVIZI IGIENICI PARCO PINETA	Tutti i giorni. (servizio stagionale da giugno a settembre)

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto (presentazione dell'offerta in caso di utilizzo del Mercato Elettronico) da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio di pulizia utilizzando la propria attrezzatura e fornendo i prodotti detergenti e i prodotti necessari ai servizi igienici (saponi, asciugamani, salviette, carta igienica).
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a garantire l'accesso agli edifici e mettere a disposizione uno spazio per la custodia e il deposito delle attrezzature e dei prodotti necessari all'appaltatore all'esecuzione del contratto, fermo restando che l'Impresa rimarrà responsabile della custodia dei prodotti utilizzati e l'Amministrazione non sarà ritenuta responsabile in caso di danni o furti.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
4. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
5. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
6. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
7. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
8. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
9. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";

a) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

I rapporti tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'Aggiudicataria sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA, oggetto del servizio, indetto dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e pubblicati sul sito dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, integrata dal presente Capitolato Speciale D'appalto che, in caso di contrasto, prevarrà sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di abilitazione stesso (art. 37 della Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del 24/5/2013).

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto

stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il D.U.V.R.I.
2. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il 01/08/2021 e scadenza il 31/07/2023.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L. 120/2020, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, stimato dalla Stazione Appaltante in € 153.924,00 + IVA, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
 2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - Per prestazioni supplementari per l'aggiunta di ulteriori edifici o superfici, alle stesse condizioni contrattuali offerte in fase di gara;
 - Nelle more di una nuova procedura concorrenziale per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di 12 mesi;
 - L'Amministrazione appaltante si riserva di variare in aumento o in diminuzione, anche temporaneamente, la consistenza della superficie metrica complessiva oggetto dell'appalto nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 5, 21 – 2° comma, e 29 della L. P. 19.07.1990 n. 23. In tali casi l'amministrazione provvederà ad aumentare/decurtare proporzionalmente il corrispettivo contrattuale, dandone semplice comunicazione all'impresa appaltatrice.
- Nessun corrispettivo verrà corrisposto in caso di cessione o dismissione totale o parziale di un edificio o parte dello stesso. A tal fine verrà data comunicazione scritta, a mezzo Pec o Raccomandata con preavviso di 30 giorni della data di dismissione, dalla quale il servizio verrà interrotto e non più remunerato.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione all'avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
6. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione può richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s. m. e i. e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50 del 2016.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese con rate di impari importo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collauda (ove previsto).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia disinfestazione e servizi integrati/multiservizi**. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. “indennità appalto”) che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

o in alternativa [se manca nella delibera della Giunta provinciale n. 1796/2016 il contratto di riferimento]

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

3. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 01/02/2021 fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la **"Tabella C"**.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella **"Tabella C"** allegata al presente capitolato.

4. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

5. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate

dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

3. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi e solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
4. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
5. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) relativa ai danni che, in conseguenza dei lavori di cui alla presente prestazione dovessero derivare a beni, sia dell'amministrazione che di terzi, o a persone
6. La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro **5.000.000,00**.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata, a insindacabile giudizio del Comune di Pinzolo, una penale tra l 1 per cento e il 3 per cento del canone dovuto nel mese di riferimento per ogni giorno di ritardo. .
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica, ad insindacabile giudizio del Comune di Pinzolo, una penale compresa tra Euro 150,00 a Euro 500,00 per ogni inadempimento.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di ripetute non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICHE.

Art. 34 – Descrizione degli immobili oggetto del servizio.

Nella sottostante tabella sono elencati gli immobili oggetto del servizio e la loro ubicazione. Le superfici indicate al lordo dei muri divisorii.

EDIFICIO	DESCRIZIONE		
SEDE COMUNALE + (UFFICIO CUSTODI FOORESTALI DAL 01/01/2022) UNA VOLTA ALL'ANNO PULIZIA VETRATE ESTERNE NON ACCESSIBILI DALL'INTERNO, FINESTRE NON APRIBILI E VETRATE GIROSCALE.	Edificio adibito ad uffici e sede istituzionale del Comune di Pinzolo, ubicato a Pinzolo in Via della Pace, 8. Composto da uffici e da un vano di grandi dimensioni adibito a sala consigliare.		
	<table> <tr> <td>Nr. Piani</td><td>4</td></tr> </table>	Nr. Piani	4
Nr. Piani	4		

	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia) comprensiva di: piano seminterrato: archivi e corridoi, giroscale. piano terra: Uffici, atrio e corridoi, giroscale. piano primo: uffici, giroscale, corridoi, sala Consiglio, sala Giunta, giroscale. Piano secondo: uffici, giroscale e corridoi Ufficio Custodi Forestali, corridoio, giro scale, bagno a servizio ufficio Custodi Forestali	1.370,00
	Nr. bagni singoli (una turca e un lavello)	3
	Nr. bagni doppi (due turche e un lavello)	2
	Nr. 1 giroscala da 1,5 mt. x 3 piani	1
	Nr. 1 giroscala da 1,10 mt. x 4 piani (lato ufficio Custodi Forestali)	1
BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO	Edificio adibito a biblioteca ubicato a Pinzolo in Via al Sole, 30.	
	Nr. Piani	2
	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia) comprensiva di: seminterrato – 457 mq; terra 452 mq.; Archivio 165 mq.; magazzino 18 mq.	1.092,00 mq.
AMBULATORI MEDICI E UFFICIO COMUNALE PRESSO L'EX SCUOLA ELEMENTARE A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA.	Nr. Piani	1
	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia) così composta: 1 ambulatorio medico Una saletta attesa 1 sala polifunzionale/ufficio	142. 50 mq.
	Nr. bagni singoli (un W.C. e un lavello)	2
CAPPELLA MORTUARIA	Edificio adibito a cappella mortuaria c/o Cimitero di Pinzolo	
	Nr. Piani	1
	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia)	25,5 mq
SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE	Edificio adibito a magazzino comunale, ubicato a Pinzolo in Via Fucine.	
	Nr. Piani	1
	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia) comprensiva di:	23,50 mq
	Corridoio e disbrigo: 17,90 mq.	1
	Nr. bagni con wc e lavabo: 2,98 m.q.	1
SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO PINETA Il servizio di pulizia per il presente immobile ha carattere stagionale, dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno	Nr. bagni con WC: 2,24 mq.	1
	Edificio adibito a Srvizi igienici a servizio degli utenti ubicato presso il Parco Pineta a Pinzolo	
	Nr. Piani	1
	Superficie lorda totale (da sottoporre a pulizia) comprensiva di:	35,00 mq
	Nr. bagni con wc e lavabo: 2,98 m.q.	2

Art. 35 – Descrizione degli interventi

1. Nel presente articolo sono indicate le frequenze di pulizia e gli interventi da prestare. La quantità di ore da effettuare potrà subire, nel rispetto del monte ore totale, modifiche in aggiunta o diminuzione.
2. La descrizione degli interventi di pulizia non è da ritenersi esaustiva ma indicativa e non esime l'appaltatore, fatto salvo il monte ore complessivo, ad effettuare ulteriori interventi, in particolare per ciò che concerne la sanificazione degli ambienti.
3. Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato al di fuori degli orari di apertura degli uffici o di apertura al pubblico e dovranno essere concordati con il Comune di Pinzolo, in via indicativa potranno essere effettuati nelle seguenti fasce di orario:
 - Sede Comunale: Tutti i giorni dopo le ore 16:00;
 - Biblioteca : tutti i giorni dopo le ore 19:00 e nei giorni di chiusura;
 - Ambulatori medici e ufficio a S. Antonio di Mavignola: Tutti i giorni escluse le fasce orarie di utilizzo;
 - Cappella Mortuaria Cimitero di Pinzolo - s. Vigilio: Tutti i giorni ad esclusione dei giorni di utilizzo, di cerimonie, celebrazioni e festività.
 - Servizi igienici Magazzino Comunale: Tutti i giorni previo accordo con il Cantiere Comunale.
 - Servizi igienici Parco Pineta: tutti i giorni dal 01/06 al 15/09 di ogni anno (da concordare con Ufficio Tecnico)

Il Comune di Pinzolo si riserva di chiedere interventi urgenti e non previsti per far fronte ad emergenze dovute a guasti, sversamenti accidentali, perdite, sanificazioni ecc.

PALAZZO COMUNALE IN VIA DELLA PACE NR. 8 - ESCLUSA	Giornaliero da lunedì a venerdì (per un totale di circa 33 ore a settimana) + (16 ore annue per piccoli imprevisti) + (8 ore + noleggio piattaforma con operatore, per pulizia vetrate esterne.
BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO;	Giornaliero (due ore giornaliere per 5 giorni + 4 ore nel fine settimana per le pulizie straordinarie) + (32 ore annue per spolvero scaffali e libri)
AMBULATORI MEDICI E UFFICIO COMUNALE PRESSO L'EX SCUOLA ELEMENTARE A S. ANTONIO DI MAVIGNOLA.	Due volte alla settimana 2 ore a intervento. Totale 4 ore + 20 ore annue per interventi straordinari di sanificazione
CAPPELLA MORTUARIA CIMITERO DI PINZOLO - S. VIGILIO	Circa 1 ora a settimana (interventi ogni quindici giorni) + 12 ore annue per interventi straordinari di sanificazione ed interventi non programmabili
SERVIZI IGIENICI MAGAZZINO COMUNALE	Circa 1 ora a settimana + 10 ore annue per interventi di pulizia straordinaria
SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO PINETA (con presidio in via continuativa)	Media di 7 ore al giorno. Giugno: fino al 15 giugno da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e poi tutti i giorni; Luglio: tutti i giorni; Agosto: tutti i giorni; settembre: fino al 15 settembre. Le prestazioni giornaliere saranno articolate su 7 ore giornaliere con le seguenti fasce orarie: 10:00-13:00; 14:00-17:00; 19:00-20:00. Il sabato e la domenica si dovrà inoltre provvedere all'apertura dei servizi igienici alle ore 08:00 Gli orari previsti nel presente articolo, sono indicativi e potranno subire, previo accordo con l'ufficio Tecnico Comunale, variazioni in base alle esigenze legate all'andamento stagionale. Qual'ora nel periodo 1-15 giugno, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, non vengano utilizzate tutte le ore a

disposizione le stesse potranno essere utilizzate per eventuali prestazioni integrative che si renderanno necessarie nell'arco della stagione estiva.

35.1-Sede Municipale-

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera a) (sede municipale) comprende prestazioni giornaliere (per cinque giorni, con esclusione delle domeniche e delle festività. Tot. 33 ore settimanali) e prestazioni periodiche, secondo quanto indicato e specificato nei seguenti commi 1 e 2 .La pulizia dell'area ove ubicato l'ufficio dei Custodi Forestali decorrerà dal 01/01/2022 per 19 mesi.

1) Le prestazioni giornaliere, prevedono:

- a) pulitura giornaliera dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- b) scopatura a fondo di tutti i tipi di pavimento;
- c) lavatura con apposito detersivo dei corridoi, delle scale e dei relativi corridoi;
- d) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione;
- e) pulizia ad umido degli arredi, attrezzature, librerie, vetrine, vetrinette;
- f) pulizia e sanificazione di tutte le superfici ad alto contatto quali: bagni e wc, arredi (poltrone, sedie ecc., attrezzature (tastiere computer ad uso del pubblico), maniglie, mensole, interruttori, punti di appoggio, passamano ecc;
- g) pulizia con apposito detersivo liquido, comunque del tipo sopra indicato, delle scrivanie, sia in laminato plastico che in legno, loro accessori (cassettiere, allunghi, tavoli dattilo ecc.) e dei piani di servizio;
- h) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta tenendo conto della differenziazione dei rifiuti;
- i) pulizia negli atri d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso nonché dei locali di portineria;
- j) le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele.

2) Le prestazioni periodiche prevedono:

- k) Interventi di sanificazione specifici su richiesta del Comune di Pinzolo;
- l) ogni sei mesi lavatura della piastrelle di rivestimento dei servizi igienici con impiego di prodotto di provata efficacia battericida e sanitizzante, disinfezione accurata dei telefoni;
- m) pulizia mensile con apposito detersivo degli armadi (metallici e in legno) e delle interpareti, per la sola parte esterna;
- n) pulizia annuale, a richiesta dell'Amministrazione, dei corpi illuminanti di ogni genere e dei termosifoni;
- o) pulizia bimestrale con apposito detersivo delle finestre e delle superfici vetrate interne ed esterne, (per la parte accessibile dall' interno) e relativi infissi;
- p) lavatura annuale dei pavimenti con aggiunta di cera liquida naturale e relativa lucidatura;

Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

Una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia, mediante piattaforma aerea, delle vetrate esterne (lato nord-ovest). Si tratta delle vetrate fisse dei due giri scale e di alcune finestre fisse, non apribili dall'interno.

35.2 -Biblioteca-

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera b) (biblioteca) comprende prestazioni giornaliere (per sei giorni compreso il sabato, con esclusione delle domeniche e delle festività. Tot. 14 ore a settimana) e prestazioni periodiche, secondo quanto indicato e specificato nei seguenti commi 1,2.

1) Le prestazioni giornaliere, prevedono:

- a) pulitura giornaliera dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- b) spazzolatura e aspirazione con idonea attrezzatura dei pavimenti in moquette e/o degli eventuali tappeti, usando le necessarie precauzioni;
- c) lavatura con apposito detersivo dei pavimenti, delle scale e dei relativi corridoi;
- d) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione;
- e) pulizia e sanificazione di tutte le superfici ad alto contatto quali: bagni e wc, arredi (poltrone, sedie ecc., attrezzature (tastiere computer ad uso del pubblico), maniglie, mensole, interruttori, punti di appoggio, passamano ecc;
- f) pulizia ad umido e sanificazione degli arredi, attrezzature (tastiere computer ad uso del pubblico) vetrine,

vetrinette (fino ad una altezza di mt. 1,80);

- g) pulizia con apposito detersivo liquido, comunque del tipo sopra indicato, delle scrivanie, sia in laminato plastico che in legno, loro accessori (cassettiere, allunghi, tavoli dattilo ecc.) e dei piani di servizio;
- h) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta tenendo conto della differenziazione dei rifiuti;
- i) pulizia negli atri d'ingresso, delle vetrature, porte di accesso nonché dei locali di portineria;
- j) spolveratura di scaffali e libri da concordarsi con il preposto;
- k) le pareti e i soffitti, interni ed esterni, dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele.

2) Le prestazioni periodiche prevedono:

- l) Interventi di sanificazione specifici su richiesta del Comune di Pinzolo;
- m) ogni sei mesi lavatura della piastrelle di rivestimento dei servizi igienici con impiego di prodotto di provata efficacia battericida e sanitizzante, disinfezione accurata dei telefoni delle tastiere e dei mouse;
- n) pulizia mensile con apposito detersivo degli armadi (metallici e in legno) e delle interpareti, per la sola parte esterna;
- o) pulizia annuale, a richiesta dell'Amministrazione, dei corpi illuminanti di ogni genere e tubature a vista;
- p) pulizia semestrale dei locali uso magazzino e archivio-deposito ed intercapedini costituenti pertinenze della biblioteca;
- q) lavaggio semestrale delle sedie dei divani e delle poltrone;
- r) pulizia bimestrale con apposito detersivo delle finestre e delle superfici vetrate interne ed esterne, solo per la parte accessibile dall'interno o agevolmente dall'esterno, e relativi infissi;
- s) lavatura annuale con aggiunta di cera liquida naturale dei pavimenti e relativa lucidatura;
- t) pulizia annuale di tutti gli scaffali portallibri, compresa la spolveratura dei libri.

Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e igienizzazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

35.3 - Cappella Mortuaria Cimitero di Pinzolo S. Vigilio -

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera c) (Cappella mortuaria presso il cimitero di Pinzolo S. Vigilio) comprende prestazioni quindicinali (1 ora a settimana), con esclusione delle domeniche e delle festività) come di seguito indicato:

- a) pulitura dei pavimenti di qualsiasi tipo nel seguente modo: -
- b) spazzolatura e aspirazione con idonea attrezzatura dei pavimenti;
- c) scopatura a fondo di tutti i tipi di pavimento;
- d) lavatura con apposito detersivo;
- e) pulizia ad umido e disinfezione degli arredi, attrezzature e servizi igienici;
- f) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta tenendo conto della differenziazione dei rifiuti;
- g) pulizia negli atri d'ingresso delle eventuali vetrature e porte di accesso;
- h) le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele.
- i) h) lavatura annuale dei pavimenti con aggiunta di cera liquida naturale e relativa lucidatura;
- j) interventi di pulizia profonda e sanificazione dopo ogni utilizzo

35.4 -Ambulatorio e ufficio comunale presso le Ex Scuole Elementari a S. Antonio di Mavignola –

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera d) (Ambulatori medici presso l'ex Scuola Elementare a S. Antonio di Mavignola) comprende prestazioni giornaliere, con esclusione delle domeniche e delle festività), secondo quanto di seguito indicato:

1) Le prestazioni giornaliere (due interventi a settimana. Tot. 4 ore) prevedono:

- a) pulitura dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- b) spazzolatura e aspirazione con idonea attrezzatura dei pavimenti;
- c) scopatura a fondo di tutti i tipi di pavimento;
- d) lavatura con apposito detersivo dei corridoi e degli ambulatori;
- e) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione;
- f) pulizia e sanificazione di tutte le superfici ad alto contatto quali: bagni e wc, arredi (poltrone, sedie ecc., attrezzature (tastiere computer ad uso del pubblico), maniglie, mensole, interruttori, punti di appoggio, passamano ecc;

- g) pulizia ad umido e disinfezione degli arredi, attrezzature, scrivanie vetrine, vetrinette;
- h) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta tenendo conto della differenziazione dei rifiuti;
- i) pulizia negli atri d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso;
- j) le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele
- k) pulizia annuale dei corpi illuminanti di ogni genere e dei termisifoni;
- l) pulizia bimestrale con apposito detersivo delle finestre e delle superfici vetrate interne ed esterne, solo per la parte accessibile dall'interno e relativi infissi.
- a) lavatura annuale dei pavimenti con aggiunta di cera liquida naturale e relativa lucidatura;
- b) Interventi di sanificazione specifici su richiesta del Comune di Pinzolo;

le prestazioni di cui al comma 1 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e igienizzazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

35.5 -Servizi igienici presso il Magazzino Comunale di Pinzolo

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera e) (servizio igienico presso il magazzino comunale) comprende prestazioni settimanali, con esclusione delle domeniche e delle festività), secondo quanto di seguito indicato:

- a) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione.
- b) pulizia e sanificazione di tutte le superfici ad alto contatto quali: maniglie, mensole, interruttori, punti di appoggio, passamano ecc.

35.6 -Servizi igienici presso il Parco Pineta

Il servizio di pulizia relativo all'immobile indicato all'art. 1 comma 1 lettera f) (servizio igienico presso il parco Pineta), avendo carattere stagionale, dovrà essere reso nei seguenti periodi:

dal 01/08/2021 al 15/09/2021;

dal 01/06/2022 al 15/09/2022;

dal 01/06/2023 al 31/07/2023 e comprende prestazioni giornaliere, comprese le domeniche e le festività), secondo quanto di seguito indicato:

1) Le prestazioni giornaliere, prevedono:

- a) apertura e chiusura degli immobili con presidio degli stessi;
- b) pulitura giornaliera dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- c) scopatura a fondo di tutti i tipi di pavimento;
- d) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti con idonea soluzione;
- e) pulizia ad umido degli arredi, attrezzature;
- f) svuotamento e pulizia con sostanze detergenti e disinfettanti dei cestini e dei recipienti porta immondizie con asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi dei materiali di risulta tenendo conto della differenziazione dei rifiuti;
- g) le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;
- h) pulizia delle aree adibite a parco giochi adiacenti alle strutture.

2) Le prestazioni periodiche prevedono:

- i) ogni settimana lavatura della piastrelle di rivestimento dei servizi igienici con impiego di prodotto di provata efficacia battericida e sanizzante;
- j) ogni quindici giorni pulizia delle superfici vetrate;
- k) pulizia trimestrale dei corpi illuminanti di ogni genere;
- l) pulizia trimestrale con apposito detersivo delle finestre e delle superfici vetrate interne ed esterne, per la parte accessibile dall'interno e relativi infissi.

Il servizio di pulizia disciplinato dal presente punto è comprensivo dell'apertura e della chiusura giornaliera degli immobili con, indicativamente, i seguenti orari:

Giugno: dal 1 al 15 giugno da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e poi tutti i giorni;

Luglio: tutti i giorni;

Agosto: tutti i giorni;

settembre: fino al 15 settembre.

Le prestazioni giornaliere saranno articolate su 7 ore giornaliere con le seguenti fasce orarie: 10:00-13:00; 14:00-17:00; 19:00-20:00.

Il sabato e la domenica si dovrà inoltre provvedere all'apertura dei servizi igienici alle ore 08:00

Gli orari previsti nel presente articolo, sono indicativi e potranno subire, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, variazioni in base alle esigenze legate all'andamento stagionale.

Qual'ora nel periodo 1-15 giugno, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, non vengano utilizzate tutte le ore a disposizione le stesse potranno essere utilizzate per eventuali prestazioni integrative che si renderanno necessarie nell'arco della stagione estiva.

Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e igienizzazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

Qual'ora nel periodo 1-15 giugno, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, non vengano utilizzate tutte le ore a disposizione le stesse potranno essere utilizzate per eventuali prestazioni integrative che si renderanno necessarie nell'arco della stagione estiva.

Art. 36 -Utilizzo dei prodotti

Tutti i prodotti chimici utilizzati, dovranno essere registrati al Ministero della Sanità, e dovranno avere le caratteristiche prescritte nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 e rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a 11 "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da scheda tecnica e scheda di sicurezza CE comprendenti: i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; i numeri di telefono dei centri antiveneno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniacale.

Durante l'emergenza COVID-19, l'impresa dovrà utilizzare esclusivamente prodotti sanificanti certificati o comunque previsti dai protocolli del Ministero della Salute.

L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco, non comportino alterazioni o danni alle superfici trattate.

Qualora nel corso del rapporto di servizio l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'Impresa si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo.

Art. 37 - Criteri Ambientali minimi

L'Impresa nell'utilizzo dei prodotti detergenti multiuso destinati alla pulizia ordinaria di ambienti interni, detergenti per finestre e per servizi sanitari dovrà rispettare quanto individuato nel DM del 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" e successivo D.M. 24 maggio 2016.

L'impresa affidataria dovrà presentare in sede di offerta economica, la lista dei prodotti detergenti che intenderà utilizzare durante l'esecuzione del servizio, ovvero delle pulizie ordinarie, indicando il produttore, nome commerciale, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali ISO di tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi (CAM)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.1 del CAM "Servizio di pulizia" adottato con il DM 24 maggio 2012. Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato in sede di Appalto Specifico con le seguenti modalità:

- l'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.
- **Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del suddetto CAM, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del CAM.**

L'aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e .s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n ...;
- come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n..

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi al paragrafo 6.2 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con DM 24 maggio 2012, "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre".

Il rispetto dei suddetti requisiti deve essere comprovato in sede di Appalto Specifico con le seguenti modalità:

- il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, **sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B del suddetto CAM.** L'aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

i prodotti diversi da quelli descritti nei punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati, devono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.2 del "CAM Servizio di pulizia", "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.), "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre".

Il rispetto del suddetto requisito dovrà essere comprovato con le seguenti modalità:

- il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui **all'Allegato B del suddetto CAM.**
- per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B è sufficiente che il legale rappresentante della ditta offerente presenti copia della licenza d'uso delle etichette.;

Il Fornitore non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della Stazione Appaltante).

Il Fornitore deve produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 38 -Fornitura e posa in opera di materiale igienico – sanitario

1. Per tutta la durata del contratto la società aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura e al reintegro del materiale igienico-sanitario occorrente, quale: asciugamani, carta igienica, sapone per dispenser, cartucce igienizzanti, copri-water, sacchetti igienici per signora, ecc.

2. Tutti i prodotti chimici utilizzati, dovranno essere registrati al Ministero della Sanità, e dovranno avere le caratteristiche prescritte nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 e rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a 11 "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".
3. Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da scheda tecnica e scheda di sicurezza CE comprendenti: i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; i numeri di telefono dei centri antivenere presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniacale.
4. Durante l'emergenza COVID-19, l'impresa dovrà utilizzare esclusivamente prodotti sanificanti certificati o comunque previsti dai protocolli del Ministero della Salute.
5. L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate per l'asportazione dello sporco, non comportino alterazioni o danni alle superfici trattate.
6. Qualora nel corso del rapporto di servizio l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'Impresa si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo.
7. Oltre al servizio di pulizia, l'aggiudicataria dovrà, a proprie spese, eseguire la manutenzione degli apparecchi igienico-sanitari (porta asciugamani, porta rotoli di carta igienica, dispenser di sapone, apparati igienizzanti, contenitori di sacchetti igienici per signora, contenitori per copriwater) ubicati nei servizi.
8. Per il materiale igienico-sanitario sopra indicato si precisano le seguenti prescrizioni: Asciugamani - Tovaglioli in carta piegati a "C" - Rotoli di carta asciugamani a taglio automatico - Rotoli in tessuto Carta igienica Ovatta di cellulosa, 2 veli Sapone Ph neutro, assenza di abrasivi e di sostanze caustiche, biodegradabilità minima 90% Cartucce igienizzanti a rilascio controllato del liquido igienizzante, applicate alle cassette di scarico del water o nel water stesso Dovrà essere eseguita almeno una verifica giornaliera delle quantità residue di materiale igienico-sanitario con sostituzione o integrazione in caso di residuo inferiore al 20% del pieno
9. . In caso di richiesta di intervento per guasti ad accessori per bagni, avanzata dall'Agenzia a mezzo fax od e-mail, l'aggiudicataria dovrà predisporre tempestivamente l'intervento. In caso di eventuale sostituzione degli apparecchi, l'Agenzia chiederà all'aggiudicatario idoneo preventivo di spesa. L'Agenzia si riserva la facoltà di acquistare i suddetti dispositivi anche da altra società opportunamente selezionata.
10. **L'aggiudicataria dovrà altresì presentare entro 20 giorni dalla stipula del contratto, per ogni prodotto, la relativa scheda tecnica dei dati di sicurezza conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002) (all. 1D).**

Art. 39 - Gestione dei rifiuti

L'appaltatore provvederà alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle strutture, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune, **carta, plastica, lattine, vetro e residuo**, e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale.

Art. 40 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).